



COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

(Approvato con delibera di C.C. n. 33 del 20.05.2016 -
Modificato con delibere di C.C. n. 4 del 22.01.2019, n. 14 del 26.04.2021, n. 30 del 22.07.2021)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DI BOSCO A TITOLO GRATUITO NEL COMUNE.

Premessa

Vista la diffusa pratica della raccolta dei prodotti sul territorio comunale, concomitante e contingente con il periodo riproduttivo faunistico e la ripresa vegetativa, ai fini di tutela e preservazione delle risorse naturali, viene redatto il presente regolamento, consentendone la raccolta nel rispetto degli ecosistemi, nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 1

Fonti normative

1- Il Comune di Cinquefrondi con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 30 - comma 1 - delle "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale" approvato con deliberazione della D. G. R. n. 450 del 27.06.2008, disciplina la raccolta dei seguenti prodotti secondari di bosco;

Art. 2

I prodotti secondari di bosco

1-Ai fini del presente Regolamento sono considerati prodotti secondari di bosco:

- Asparago selvatico (*Asparagus acutifolius*, *Asparagus tenuifolius*, *Ruscus aculeatus*), pungitopo;
- fragoline di bosco;
- more di rovo;
- origano.

Art. 3

Limitazione alla raccolta

La raccolta dei prodotti di bosco è vietata nelle seguenti aree:

- nei boschi che abbiano subito incendi nel corso degli ultimi dieci anni;
- Aree Sic "Sito d'Interesse Comunitario" del Parco Nazionale dell'Aspromonte e precisamente in agro di Cinquefrondi: "Vallone Fusolano" codice IT9350166;
- all'interno di proprietà private delimitate da recinzioni continue o avvisi di divieto d'accesso, fatti salvi i proprietari e le persone espressamente autorizzate dagli stessi.

L'Ente si riserva di interdire la raccolta:

1. per motivi sanitari, di pubblica sicurezza o silvocolturali in zone determinate ed in via

temporanea;

2. per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema;
3. in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Della durata dei provvedimenti, e della delimitazione di tali aree sarà data la massima diffusione e pubblicità.

Le aree interdette alla raccolta saranno indicate da apposita tabellazione secondo le normative vigenti.

Art. 4 Tesserino-permesso

La domanda per l'autorizzazione deve essere redatta su apposito modello autocertificativo presso l'Ufficio Affari Generali del Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dove lo stesso provvederà a rilasciare apposito tesserino:

- per i cittadini residenti, il tesserino avrà la durata di **anni cinque**, annualmente rinnovabile previa pagamento del contributo annuale per diritti di segreteria di €. 5,00 (cinque) da versare su C.C.P. n. 12463899 intestato a “Comune di Cinquefrondi Servizio Tesoreria”;
- per i cittadini non residenti, il tesserino sarà rilasciato per la durata di **un anno**, previo versamento di un contributo una tantum per diritti di segreteria di €. 20,00 (venti) da versare su C.C.P. n. 12463899 intestato a “Comune di Cinquefrondi Servizio Tesoreria”;

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da una persona munita di autorizzazione. I prodotti raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 5 Periodo e modalità di raccolta

La raccolta è consentita ai possessori di apposito tesserino-permesso, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:

Dal 1 marzo al 15 giugno di ogni anno (asparago selvatico);

Dal 1 maggio al 31 agosto di ogni anno (fragoline di bosco, more di rovo, origano);

Deve essere effettuata esclusivamente con strumenti da taglio per alcuni prodotti (asparago selvatico, origano) che devono essere tagliati ad alcuni cm dalla base del terreno;

E' vietato lo sradicamento dell'intera pianta.

La raccolta è consentita, ai possessori di apposito tesserino nominativo da un'ora prima della levata del sole e un'ora dopo il tramonto;

Art. 6 Quantitativi

1. La quantità dei prodotti raccolta giornalmente deve essere contenuta nei limiti così fissati, e comunque non superiore ai seguenti valori:

1. Asparago genere *Ruscus*: Kg 3;
2. Asparago genere *Asparagus*: Kg 2;

3. fragoline di bosco: Kg 2;
4. more di rovo: Kg 3;
5. origano 100 steli.

Art. 7

Divieti e obblighi generali

I raccoglitori devono evitare il danneggiamento della flora e della fauna esistente sul territorio ed il disturbo della fauna con schiamazzi e rumori.

Art. 8

Controlli e vigilanza

Il tesserino e un documento di riconoscimento dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Provinciale e alle Associazioni di protezione Ambientale in possesso di apposito Decreto.

Art. 9

Sanzioni

Ogni violazione alle norme del presente regolamento, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinato dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dalle norme di riferimento.

Le sanzioni per le violazioni imposte dalla legge stessa e dagli strumenti di gestione delle aree protette sono regolamentate dall'art. 30 della Legge 394 del 1991 che dispone: "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 1.031,91. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta".

Art. 10

Durata ed entrata in vigore

1. Il Regolamento ha validità di anni 5 (2021/2025), in conformità al nulla osta n. 99 del 10/05/2021 dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, ai fini della definizione, al termine del quinquennio e sulla scorta dell'andamento delle produzioni, dei quantitativi prelevabili;
2. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cinquefrondi ed annulla e sostituisce il precedente e tutti gli eventuali provvedimenti esistenti in contrasto con le norme in esso contenute.